

# CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

## AFFARI POLITICI E AMMINISTRATIVI

11.

### RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MORANDI**

#### INDICE

**Schema di provvedimento legislativo:  
Modificazioni ed aggiunte al decreto  
legislativo Luogotenenziale 7 gen-  
naio 1946, n. 1, sulla ricostituzione  
delle amministrazioni comunali su  
basi elettive (N. 128) (Discussione)**

Pag.

103

MALAGUGINI, *Relatore* - AVANZINI - LIBONATI - PRESIDENTE - GUARINO-AMELLA - STRANO, *Rappresentante del Ministero dell'interno* - CAPPA - SECCHIA - PETTI - MATTARELLA - AMATUCCI - GRIECO - FANCELLO - REALE ORONZO - FUSCHINI - PETRONE.

**La seduta comincia alle 10.30.**

*(È presente il comm. Strano, rappresentante del Ministero dell'interno)*

**Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, sulla ricostituzione delle amministrazioni comunali su basi elettive (N. 128).**

MALAGUGINI, *Relatore*, esaminerà separatamente i due articoli del provvedimento in esame.

Rileva che con l'articolo 1 si modifica il punto b) dell'articolo 13 del decreto legislativo

Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, sostituendo alla dizione « i presidi delle provincie e quanti furono podestà nell'ultimo quinquennio del regime fascista (1938-1943) o furono nominati a tale carica dal governo della repubblica sociale » la seguente « i presidi delle provincie, i podestà dei comuni capoluoghi di provincia ed i podestà nominati dal pseudo governo della repubblica sociale. Sono eccettuati i presidi e i podestà nominati dopo il 25 luglio 1943 dal Governo legittimo italiano »

Ritiene che, per ovviare all'inconveniente di cui si parla nella relazione ministeriale premessa al provvedimento in esame, sarebbe stato più opportuno specificare che erano esclusi dalla eleggibilità coloro che avevano ricoperto la carica di podestà nei comuni capoluoghi di provincia per tutto il periodo fascista e coloro che avevano ricoperto tale carica nei comuni minori per il solo periodo 1938-1943. Non ritiene convincente l'obiezione che taluni podestà possono aver acquistato particolari benemeritenze nel periodo della lotta di liberazione, perché tale fatto non è — a suo parere — tale da giustificare che i cittadini di determinati comuni debbano vedere eletta a sindaco la stessa persona che fu in precedenza podestà.

Per tali considerazioni, che hanno ad un tempo riflessi morali e politici, propone che l'articolo 13 punto b), sia modificato nel modo seguente « i presidi delle provincie du-

rante il regime fascista, quanti furono podestà durante il regime fascista in comuni capoluoghi di provincia, quanti furono podestà in qualsiasi comune nell'ultimo quinquennio del regime stesso (1938-1943), quanti siano stati nominati presidi o podestà o commissari nei comuni dal governo della pseudo repubblica sociale »

Poco convincente ritiene anche una delle ragioni addotte per giustificare il provvedimento in esame, consistente nella difficoltà di trovare in determinati comuni delle persone che possano essere elette sindaci o assessori comunali, perché pensa che sia preferibile la nomina di chi abbia una fedina politica — che in tal caso si identifica con quella morale — a posto, che non quella di un individuo in possesso della capacità tecnica, ma dal passato politico poco onorevole.

AVANZINI MASSIMO ritiene che, oltre alla modifica proposta dal Governo all'articolo 13, sia necessario rivedere anche l'articolo 12 del medesimo provvedimento, nel quale è previsto l'elettorato amministrativo passivo per tutti coloro che siano iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune. Ricorda come, durante l'esame di detto articolo 12 da parte della competente Commissione, egli abbia sostenuto l'opportunità che gli elettori fossero eleggibili non solo nel comune di residenza, ma anche in quello nel quale avessero dei beni o esercitassero un'attività professionale. Gli si obiettò che, essendosi le liste compilate senza tener conto di tale criterio, se ne sarebbero dovute preparare delle altre, ed egli allora propose di aggiungere all'articolo le parole « in qualsiasi comune », in modo che l'elettorato attivo si potesse avere soltanto per il titolo della residenza e quello passivo comunque e dovunque, per il solo fatto di essere iscritti nelle liste. Tale proposta fu accolta dalla Commissione, ma, tornato lo schema di provvedimento al Governo, questo lo ha modificato stabilendo che chi è eletto in più di un comune deve optare per uno dei due, cosicché l'elettorato passivo viene a competere in un solo comune.

Osserva che sulla materia debbono essere fatti due rilievi: uno riguarda l'inopportunità della riforma con la quale si preclude ai cittadini la tutela dei loro interessi, impedendo loro di essere eletti anche nel luogo in cui hanno interessi od esercitano la loro professione, e l'altro, che il Governo, pur non essendo vincolato ai pareri della Consulta, quando modifica il testo che ha presentato alla Consulta e sul quale questa si è pronunciata, è tenuto a chiedere il parere sul

testo nuovo. Egli ha presentato sull'argomento un'interrogazione, firmata anche da altri Consultori, al Governo, ma, poiché la risposta potrebbe aversi quando la legge non potrà più essere modificata, ritiene che la Commissione dovrebbe far presente al Governo l'opportunità di emendare la legge nel senso proposto.

MALAGUGINI, *Relatore*, pur condividendo l'opinione del Consultore Avanzini, osserva che non è possibile discuterne nell'odierna seduta, data l'urgenza del provvedimento in esame.

LIBONATI, essendo imminente la discussione in Assemblea plenaria dell'articolo 6 della legge elettorale per l'Assemblea Costituente, riguardante i vari casi di esclusione dal voto, propone di soprassedere all'esame del provvedimento all'ordine del giorno, allo scopo di raggiungere una unicità di criteri per le due elezioni amministrative e politiche e di evitare delle difformità tra le decisioni della Commissione e quelle dell'Assemblea plenaria.

PRESIDENTE ritiene che, data l'urgenza del provvedimento, si debba senz'altro procedere alla discussione.

GUARINO AMELLA, a proposito delle osservazioni fatte dal Relatore, rileva che in molti comuni non è facile trovare persona capace di fare il sindaco se non in colui che fu in precedenza podestà, dato che il resto della popolazione è composto, in genere, di soli contadini. Ritiene che il rigore del provvedimento in esame renderebbe necessario il ricorso a commissari prefettizi, i quali per di più danno luogo a spese non trascurabili.

Fa presente inoltre che le modifiche proposte dal Governo all'articolo 13 col provvedimento in esame non potrebbero essere applicate in quei comuni le cui elezioni sono state fissate per il 10 ed il 17 marzo e nei quali le liste sono già state presentate fin dall'8 febbraio scorso, ciò che determinerebbe una diversità di criteri fra i comuni che fanno le elezioni in un primo tempo e quelli che le faranno successivamente. Prospetta l'opportunità, se le proposte di emendamento dovessero essere approvate, che il Governo rinvi le elezioni di qualche giorno, affinché sia possibile la modifica delle liste in relazione al disposto della nuova norma adottata.

STRANO, *Rappresentante del Ministero dell'interno*, rileva che in tal caso si sarebbe costretti al rinvio delle elezioni in più di 2000 comuni, dato che in 700 dovrebbero aver luogo il 10 marzo e in 1300 il 17 dello stesso mese.

LIBONATI, ritenendo giuste le osservazioni fatte dal Consultore Guarino Amella, propone che la legge non sia modificata, così da non creare diversità di trattamento fra comune e comune.

CAPPA è favorevole alla modifica proposta di rendere possibile la nomina a sindaco di coloro che furono podestà di piccoli comuni durante il regime fascista, poiché pensa che il fatto di aver ricoperto tale carica non costituisca un atto politico di notevole importanza.

Ritiene poi che non sia il caso di estendere il trattamento meno favorevole che, per cause di forza maggiore, viene fatto a 2000 comuni, a tutti gli altri comuni d'Italia.

MALAGUGINI, *Relatore*, è d'avviso che il Governo abbia proposto la modifica all'articolo 13 soltanto perché sollecitato da qualcuno che voleva essere nominato sindaco. Non è quindi il caso di preoccuparsi di simili individui.

SECCHIA ritiene che la Commissione dovrebbe innanzi tutto decidere se la legge debba o meno essere modificata.

PETTI, concordando con quanto ha detto il Relatore, ritiene che anche nei piccoli comuni sia possibile trovare persone di buon senso che non siano state podestà, e siano capaci di fare il sindaco. E perciò contrario a che degli ex podestà possano essere nominati a tale carica.

LIBONATI ritiene che compito della Commissione sia quello di dare il proprio parere sul provvedimento e sull'emendamento proposto dal Relatore, lasciando poi al Governo la decisione circa l'opportunità di modificare o meno una legge già in attuazione in numerosi comuni.

MATTARELLA non crede che sia il caso di fare una diversità di trattamento fra coloro che furono podestà negli ultimi cinque anni del regime fascista e coloro che ricoprivano tale carica nel periodo precedente, in quanto i prescelti nel periodo iniziale erano per lo più dei fanatici fascisti, mentre gli ultimi soltanto degli insegnanti o dei piccoli impiegati. Dal punto di vista della giustizia, ritiene che la legge non dovrebbe sancire l'ineleggibilità dei podestà di piccoli comuni, e per tali considerazioni si dichiara favorevole al testo presentato dal Governo, e non all'emendamento proposto dal Relatore.

GUARINO AMELLA insiste perché la Commissione decida innanzi tutto se debba o meno essere modificata la legge, insistendo nel far rilevare che una modifica creerebbe

una situazione di disparità nei vari comuni d'Italia.

AMATUCCI, pur dichiarandosi favorevole alla proposta del Relatore, è d'avviso che almeno per le elezioni fissate al 17 marzo si debbano riaprire i termini, allo scopo di non creare situazioni diverse in troppi comuni.

PRESIDENTE ritiene che il Governo, nel presentare il provvedimento, abbia già considerato il fatto che in molti comuni le liste erano già presentate.

STRANO, *Rappresentante del Ministero dell'interno*, osserva che l'inconveniente cui darebbe origine l'approvazione dell'emendamento Malagugini potrebbe essere eliminato nei comuni che effettueranno per primi le elezioni, dichiarando, nella prima adunanza del consiglio comunale, non valida l'elezione di quelle persone che, essendo escluse dalla legge, fossero state elette.

MALAGUGINI, *Relatore*, dato che dalla discussione è emerso il criterio di non apportare modifiche ad una legge già in atto, propone di far presente al Governo le obiezioni sollevate sull'inopportunità di accettare gli emendamenti presentati, nel caso che il Governo insistesse, ritiene che la Commissione potrebbe dare parere favorevole alle modifiche da lui proposte all'inizio della discussione.

GRIECO e FANCELLO si associano alle proposte del Relatore.

LIBONATI, a proposito dell'emendamento proposto dal Relatore, osserva che le misure restrittive stabilite in una legge già in atto possono essere attenuate ma non aggravate.

MALAGUGINI, *Relatore*, fa presente che, nel proporre l'emendamento, non è stato mosso da motivi di odio o di vendetta, ma solo dal desiderio di compiere un coordinamento e una perequazione.

CAPPA ricorda che nelle amministrazioni comunali delle provincie di Udine, Gorizia, Trieste, Pola, Belluno, Trento e Bolzano, che dipendevano durante il periodo dell'occupazione nazi-fascista dall'alto commissario tedesco, venivano nominati, quando occorreva, dei commissari prefettizi che derivavano il loro potere e la loro autorità dal nemico occupante. Poiché la legge elettorale amministrativa contempla l'ineleggibilità dei podestà nominati dalla repubblica, ma non contempla il caso di tali commissari, propone che alla fine della formula proposta dal Relatore si aggiungano le parole « o dall'autorità militare germanica ».

PRESIDENTE pone ai voti la pregiudiziale proposta dal Relatore, formulata nei

seguenti termini: « La Commissione ritiene che, ad operazioni elettorali cominciate, non sia opportuno introdurre modificazioni nella legge in vigore ».

CAPPA dichiara di votare contro, ritenendo che, se nella legge vi è un inconveniente, esso debba essere eliminato.

(Non, è approvata).

PRESIDENTE pone ai voti la proposta del Relatore, che, con l'aggiunta suggerita dal Consultore Cappa, risulta così definitivamente formulata: « Qualora il Governo lo ritenga possibile, la Commissione propone che il punto b) dell'articolo 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, sia modificato nel modo seguente: 1 presidi delle provincie e i podestà di comuni capoluoghi di provincia durante il regime fascista; 1 podestà di qualsiasi comune nell'ultimo quinquennio del regime stesso (1938-1943) e coloro che furono nominati dal governo della pseudo repubblica sociale o dall'autorità militare germanica presidi o podestà o commissari nei comuni ».

(È approvata).

MALAGUGINI, Relatore, passando all'articolo 2 dello schema, che prevede altri casi di ineleggibilità a consiglieri comunali, oltre quelli preveduti dall'articolo 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, dichiara che, a suo avviso, la Commissione può emettere parere favorevole.

GUARINO AMELLA rileva che vi sono delle incongruenze tra l'articolo 2, le leggi vigenti e le disposizioni della legge elettorale politica ora all'esame della Consulta. Infatti, nell'articolo in esame vengono dichiarati ineleggibili coloro « che hanno ricoperto alcuna delle cariche fasciste indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 1945 », mentre talune delle persone considerate in quella categoria non sono state eliminate, ma sospese per un tempo determinato.

MATTARELLA osserva che l'essere sospeso dall'elettorato è cosa diversa dalla ineleggibilità.

GUARINO AMELLA non è dello stesso avviso, in quanto nella legge è detto che queste persone sono private del diritto di voto; esse, quindi, non essendo elettori, non sono eleggibili.

MATTARELLA osserva che vi possono essere degli elettori non eleggibili.

REALE ORONZO rileva che vi possono anche essere dei cittadini privi del diritto

di essere elettori, perché non compresi nelle liste (come, ad esempio, coloro che sono tornati dalla prigionia troppo tardi per esservi inclusi) e che possono tuttavia essere eletti.

GUARINO AMELLA rileva inoltre che vi è una diversità tra il decreto 2 febbraio 1945 che, al punto 8), considera i segretari politici di comuni con popolazione non inferiore ai 20.000 abitanti, e la lettera g) dell'articolo 6 della legge elettorale per l'Assemblea Costituente, nella quale sono esclusi dal voto i segretari politici dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Un'altra osservazione desidera fare a proposito del punto 1°) dell'articolo 2, nel quale si dichiarano ineleggibili a consigliere comunale coloro che abbiano « ricoperto alcuna delle cariche fasciste indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 1945 ». Ora, mentre questo decreto, al punto 7), sospende dal diritto elettorale gli ispettori federali, la legge elettorale politica fa un'eccezione per gli ispettori e le ispettrici federali che abbiano esercitato funzioni esclusivamente amministrative, modificando alquanto il citato decreto del 2 febbraio 1945 e creando un'evidente incongruenza che dimostra come questo schema sia stato fatto affrettatamente.

AMATUCCI comunica di aver presentato in Assemblea plenaria un emendamento alla legge elettorale per la Costituente, tendente ad includere tra i non eleggibili anche i componenti dei direttori fascisti provinciali — non considerati nel decreto 2 febbraio 1945 — le cui funzioni erano, dal punto di vista politico, ben più importanti di quelle degli ispettori federali, i quali invece erano stati compresi in tale decreto. Rivolge anche in questa sede una raccomandazione al Governo, affinché, coordinando l'articolo in esame con l'articolo 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, tenga presente la sua proposta.

LIBONATI ritiene che si dovrebbe fare una legge *ex novo*, nella quale fosse stabilito che, qualora le persone comprese nell'elenco di cui all'articolo 13 del decreto del gennaio 1946 venissero elette, l'elezione non sarebbe valida. In tal modo non si modificherebbe, aggravandola, la legge attuale e, nello stesso tempo, si farebbero rientrare nella categoria di coloro che sono privati dei diritti elettorali, le persone previste dall'articolo 13.

FUSCHINI osserva che una simile legge dovrebbe valere in sede di verifica di poteri, altrimenti verrebbe ad avere effetto retroattivo.

REALE ORONZO ritiene che se la legge stabilisse la non validità delle elezioni avvenute, l'effetto retroattivo esisterebbe sempre.

MATTARELLA fa notare che l'inconveniente lamentato è in parte dovuto al fatto che, quando la Commissione della Consulta esaminò lo schema concernente le elezioni amministrative, l'esame delle categorie degli ineleggibili fu rinviato alle decisioni che sarebbero state prese per la legge sulle elezioni politiche. Ciò premesso e data l'urgenza del provvedimento, ritiene che si possa senz'altro approvare il testo proposto dal Governo

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 2

(È approvato).

Dichiara che la Commissione esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento legislativo, con l'emendamento approvato.

AMATUCCI, traendo occasione dal fatto che il Governo ritiene di dover modificare un articolo della legge sulla ricostituzione delle amministrazioni comunali su base elettiva, propone che alla legge stessa venga aggiunto un ulteriore articolo allo scopo di chiarire maggiormente il modo di votare

Ricorda che inizialmente si era preveduto che le schede per la votazione portassero soltanto un contrassegno, successivamente al contrassegno si aggiunse un quadratino e si stabilì che l'elettore dovesse annullare con una croce il quadratino e non il contrassegno. Ora, data la forte percentuale di analfabeti esistente specie nell'Italia meridionale, allo scopo di evitare nullità di numerosissime schede, riterrrebbe opportuno un articolo aggiuntivo così formulato « La scheda è valida anche se l'elettore contrassegni, comunque, il distintivo di una lista, senza che segni con una croce la casella che è a fianco del contrassegno », ciò in relazione agli articoli 38 e 43 della legge 7 gennaio 1946, n. 1

STRANO, *Rappresentante del Ministero dell'interno*, fa presente che nelle istruzioni per le operazioni elettorali è stato previsto e risolto il caso rilevato dal Consultore Amatucci, stabilendo che il segno di croce sul contrassegno è ammesso ai fini della validità della scheda.

GRIECO non ritiene che una disposizione interna del Ministero sia sufficiente per rendere edotti tutti gli elettori sul modo con cui si deve indicare la lista prescelta, domanda

che la circolare del Ministero sia largamente diffusa, altrimenti si renderà necessaria l'aggiunta alla legge di un nuovo articolo.

STRANO, *Rappresentante del Ministero dell'interno*, assicura che allo scopo sono stati stampati degli opuscoli, che verranno distribuiti a tutti i seggi elettorali.

MATTARELLA osserva che, mentre l'articolo 38, all'ultimo comma, parla di elettore che ha apposto il segno del voto « sul contrassegno di una lista », le avvertenze unite al modello di scheda allegato alla legge chiariscono che « è consentita l'espressione del voto tracciando il segno di croce nell'apposita casella a fianco del contrassegno ». Essendo, quindi, le due ipotesi previste nell'articolo 38 della legge e nelle istruzioni, ritiene sufficiente un chiarimento in proposito da parte del Ministero dell'interno.

LIBONATI fa presente la necessità — poiché tutto ciò può dar luogo a molti equivoci — che il Governo fornisca in proposito i più ampi chiarimenti.

PETRONE ritiene che sia sufficiente modificare lievemente le schede

MATTARELLA fa presente che gli esemplari sono già stati distribuiti. Non resta quindi che stabilire la validità del voto, sia che il segno risulti sul quadratino, sia sul contrassegno, sia su entrambi.

LIBONATI concorda con il Consultore Mattarella

REALE ORONZO propone che la modifica sia così formulata « Il voto è valido purché il segno sia comunque compreso nel rettangolo contenente il contrassegno e la casella ».

PETRONE è contrario alla proposta del Consultore Reale.

FUSCHINI propone che il quinto comma dell'articolo 38 sia sostituito dal seguente « Il voto si esprime tracciando il segno di croce nelle apposite caselle a fianco dei nomi prescelti. Sono valide altresì le schede quando il segno del voto sia apposto o sul contrassegno di lista o sulla casella a fianco del medesimo, o su entrambi ».

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento proposto dal Consultore Fuschini.

(È approvato)

**La seduta termina alle 12.30.**

